

	Statuto della	
	"ASSOCIAZIONE DI MISERICORDIA DI MASSA MARITTIMA - ONLUS"	
	Capitolo I.	
	Origine - Mezzi - Scopi	
	Art. 1: La Confraternita della Misericordia di Massa Marittima derivante dalla fusione consensuale delle due confraternite del luogo di San Bartolommeo e di San Michele Arcangelo, avvenuta nel 1856, assume il nome di "ASSOCIAZIONE DI MISERICORDIA DI MASSA MARITTIMA - ODV".	
	Questa Associazione è soggetta alle disposizioni della Decreto Legislativo n.117/2017 e norme attinenti ed in particolare agli articoli 32 e seguenti di detto d.Lgs.	
	Art. 2: L'Associazione di Misericordia non ha scopo di lucro, ha struttura democratica e rimane assolutamente estranea a qualsiasi orientamento politico e religioso;	
	ha per fine l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale tramite lo svolgimento di attività, prevalentemente nei confronti dei terzi, nei seguenti settori:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;	
	b) interventi e prestazioni sanitarie;	
	c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presiden-	

te del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e suc-

cessive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi

della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,

nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità

educativa;

sono espressamente escluse attività diverse da quelle menzio-

nate nell' art. 5 della Decreto Legislativo n.117/2017.

In particolare l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo

ma non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse ge-

nerale:

a) assistere gratuitamente di notte e quando occorra e se pos-

sibile anche di giorno, i soci infermi a domicilio mediante

semplice richiesta;

b) trasportare malati e feriti, tanto all'ospedale, quanto al

loro domicilio;

c) accorrere e prestare opera di salvataggio nei pubblici e

privati infortuni;

d) sovvenire alle pubbliche calamità con i mezzi che sono a

sua disposizione e operare in generale nel campo della prote-

zione civile;

e) compiere gratuitamente tutte quelle opere che tornano a

sollevio delle altrui sventure e si addicono al suo scopo fi-

lantropico ed umanitario;

f) sovvenire i bisognosi con sussidi di carne, pane, biancheria ecc: in caso di malattia;

g) trasportare i cadaveri al cimitero;

h): provvedere alla cremazione dei cadaveri dei propri associati.

Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 3: L' Associazione provvede al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo precedente con le rendite dei beni che possiede, con i proventi di contributi pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, rimborsi, come previsto dall'articolo 33 Decreto Legislativo n.117/2017

Capitolo II.

Dei Soci

Art. 4: I soci sono:

Effettivi e Benemeriti.

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione gli individui di ambo i sessi che abbiano compiuto l'età di diciotto (18) anni.

Art. 5: L'ammissione di soci Effettivi spetta al Consiglio Direttivo su domanda del richiedente, nella quale saranno trascritte le di lui generalità e indicata la categoria di cui intende di far parte.

Contro il rifiuto del Consiglio Direttivo, che dovrà essere

motivato, possono gli interessati ricorrere all'assemblea generale entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto; l'assemblea si pronuncerà nella convocazione successiva.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6: Chi richiede la iscrizione a Socio effettivo dovrà comprovare di avere pagata la quota di ammissione, che verrà deliberata annualmente dall'Assemblea.

Art. 7: L'importo della quota annuale, al cui pagamento sono tenuti i soci effettivi viene determinato dall'Assemblea dei soci.

Art. 8: Potranno essere iscritti nell'albo dei Benemeriti quei Soci che hanno reso rilevati servigi o fatto rilevanti oblazioni all'Associazione.

I soci Benemeriti sono esonerati dal pagamento della quota annuale, pur conservando tutti i diritti dei soci Effettivi.

Art. 9: Le iscrizioni nell'albo dei Benemeriti verranno deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio o di almeno venti Soci.

Speciali elenchi da stare costantemente affissi nella sala maggiore dell'Associazione, faranno conoscere i nomi degli iscritti alle varie classi e categorie.

Art. 10: Tutti i soci hanno diritto di voto in Assemblea.

Nessun Socio potrà godere di alcun diritto se non sono tra-

scorsi tre mesi dalla sua ammissione, fatta eccezione per quello della inumazione.

Art. 11: I soci hanno l'obbligo:

a) di prestare disinteressatamente l'opera loro in tutti i servizi in cui sono chiamati; le prestazioni sono fornite dai soci a titolo gratuito;

b) di pagare puntualmente le quote e sottostare alla disciplina che impone la regolarità dei servizi.

Art. 12: Saranno puniti anche fino alla espulsione con le norme fissate dal regolamento quei soci:

a) che non adempiono agli obblighi prescritti dallo Statuto;

b) che si siano resi causa di discordie a danno della Società;

c) che facciano pressioni sulla coscienza degli ammalati ed accettino doni o regali;

d) che propagassero i segreti delle persone o delle famiglie di cui fossero venuti a conoscenza per ragioni del loro servizio.

Art. 13: I soci che si rendono morosi al pagamento delle quote saranno espulsi.

Tanto i soci espulsi, quanto quelli volontariamente dimessi, non avranno diritto ad alcun rimborso per le quote già pagate.

L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo con deliberata motivata che dovrà essere comunicata all'interessato, il quale

potrà ricorrere entro 30 giorni dalla comunicazione, in assemblea, con lettera inviata al Governatore.

Art. 14: I Soci radiati per morosità potranno essere riammessi, purchè paghino la somma per la quale rimasero debitori.

Capitolo III.

Dell' Assemblea

Art. 15: L'Assemblea è costituita dai soci appartenenti a tutte la categorie.

Art. 16: Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie:
Le ordinarie annuali sono due: una in aprile per l'approvazione del conto finanziario consuntivo; una in settembre per la approvazione del bilancio preventivo.

Sarà poi ordinariamente convocata:

- a) per la nomina del Governatore e delle altre cariche sociali;
- b) per l'approvazione delle spese eccedenti o non previste in bilancio;
- c) per deliberare su liti intentate o da sostenere;
- d) per deliberare sulla trasformazione del patrimonio sociale;
- e) per decidere in grado di appello i ricorsi contro le decisioni del Consiglio Direttivo, sulla espulsione o non ammissione dei Soci;
- f) delibera sulla responsabilità degli organi sociale e promuove l'azione di responsabilità nel loro confronti;

g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 17: Le adunanze straordinarie avranno luogo quante volte lo reputi opportuno il Consiglio, oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea potrà essere convocata straordinariamente anche per disposizione dell'Autorità Governativa.

L'Assemblea Straordinaria è competente sulle modifiche del presente Statuto e sullo scioglimento della Associazione e relativa nomina dei liquidatori, sulla fusione e scissione dell'associazione e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 18: L'invito ad intervenire alle adunanze dovrà portare preciso l'ordine del giorno da discutersi e dovrà essere affisso nei dieci (10) giorni precedenti, all'esterno della sede della Confraternita.

Art. 19: E' consentita la partecipazione in Assemblea per delega; a ciascun socio non possono essere conferite più di due deleghe. Potranno partecipare all'assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel registro degli associati.

Le adunanze dell'assemblea ordinaria saranno valide in prima convocazione quando vi intervengano la metà più uno degli iscritti aventi diritto al voto.

In seconda convocazione saranno valide qualunque sia il numero

degli intervenuti.

Le adunanze dell'Assemblea straordinaria saranno valide in prima convocazione con l'intervento di almeno due terzi (2/3) dei soci e in seconda convocazione con l'intervento di almeno numero quaranta (40) soci qualora l'associazione abbia più di duecento soci e di almeno un quinto (1/5) dei soci qualora l'associazione abbia non più di duecento soci.

Art. 20: Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria dovranno essere adottate dalla maggioranza assoluta dei presenti, mentre le delibere dell'Assemblea straordinaria dovranno essere prese con la maggioranza di almeno due terzi (2/3) dei presenti.

In ogni caso per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21: Nessuna proposta votata dall'Assemblea può essere revocata o modificata se non da una successiva assemblea.

Art. 22: Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti. Avranno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

Art. 23: I processi verbali delle deliberazioni devono essere motivati e contenere il riassunto delle discussioni avvenute intorno a singoli oggetti discussi.

Essi devono far menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve con le quali taluno dei soci abbia inteso di spiegare

	o giustificare il proprio voto.	
	I detti processi verbali sono estesi dal Segretario, firmati	
	dal medesimo, dal Governatore.	
	Capitolo IV.	
	Del Consiglio Direttivo	
	Art. 24: La Società è retta da un Consiglio Direttivo eletto	
	dall'Assemblea così composto:	
	Un Governatore	
	Otto Consiglieri	
	Un Consultore tecnico	
	Un Direttore Sanitario.	
	Art. 25: Tutti i membri del Consiglio Direttivo devono essere	
	scelte tra gli associati, prestano l'opera loro gratuitamente:	
	restano in carica tre (3) anni.	
	Art. 26: L'elezione delle cariche sociali potrà esser fatta	
	nella stessa adunanza per l'approvazione del bilancio preven-	
	tivo, ma sempre entro la prima quindicina di dicembre.	
	Art. 27: Non possono far parte dell'amministrazione gli im-	
	piegati della Confraternita, e coloro che vi esercitino altre	
	funzioni speciali, secondo quanto sarà stabilito dal regola-	
	mento.	
	Art. 28: Il Consiglio si aduna ordinariamente una volta al	
	mese e tutte le volte che il Governatore lo reputi opportuno,	
	e quando lo richiedono almeno tre consiglieri o due sindaci.	
	Inoltre può convocarsi straordinariamente anche a richiesta	

della Autorità governativa.

Art. 29: Le adunanze del Consiglio sono valide solamente quando vi intervengano la metà più uno de' suoi membri.

Art. 30: Spetta al Consiglio Direttivo:

a) dirigere tutti i servizi;

b) convocare le adunanze generali;

c) provvedere all'amministrazione dei beni dell'Istituto e alla erogazione delle rendite;

d) formare il regolamento generale e quelli speciali;

e) compilare i bilanci da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea;

f) nominare e disciplinare il personale stipendiato e salariato;

g) punire, sospendere e licenziare gli impiegati e salariati, facendo con essi le relative convenzioni;

h) sanzionare le spese ordinarie e straordinarie;

i) provvedere al mantenimento del patrimonio sociale;

l) eleggere le cariche la cui nomina non sia di spettanza della assemblea generale;

m) rendere conto annualmente della propria gestione alla Assemblea generale;

n) prendere tutti i provvedimenti necessari in caso di urgenza, salva la ratifica da parte dell'assemblea generale.

Art. 31: Qualunque membro del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive non intervenga all'adunanza senza giu-

stificato motivo, decade dalla carica.

La decadenza viene decretata dal Consiglio e ratificata dall'

Assemblea nella prima adunanza, su rapporto del Governatore.

Quando nel corso del triennio si sia reso vacante il posto di

Consulente tecnico o quello di Direttore sanitario, potranno

in caso di urgenza, esser nominati dal Consiglio Direttivo.

Art. 32: L'invito di convocazione delle adunanze del Consi-

glio è firmato dal Governatore o da chi ne fa le veci, e deve

essere comunicato ai componenti il medesimo almeno cinque (5)

giorni prima di quello fissato per le adunanze tanto ordinarie

che straordinarie.

In casi eccezionali però di indiscutibile urgenza, basterà che

l'avviso di convocazione sia notificato ventiquattro (24) ore

prima di quella fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione dovrà contenere anche l'indicazione

dell'ordine del giorno.

Art. 33: Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti

segreti:

hanno luogo a voti segreti quando si tratti di questioni ri-

guardanti persone.

Art. 34: I processi verbali devono essere motivati e conte-

nere il riassunto delle discussioni avvenute intorno ai singo-

li oggetti discussi.

Essi devono far menzione delle opposizioni, dichiarazioni e

riserve con le quali taluno dei componenti abbia inteso di

	spiegare o giustificare il proprio voto.	
	Detti processi verbali sono stesi dal Segretario e firmati da	
	lui, dal Presidente dell'adunanza.	
	Capitolo V.	
	Del Governatore	
	Art. 35: Il Governatore è il solo ed unico rappresentante	
	della Società.	
	Presiede e dirige tutte le adunanze dell'Assemblea e del Con-	
	siglio, ed ha la facoltà, nei casi di comprovata urgenza, di	
	prendere qualsiasi disposizione nell'interesse morale dell'As-	
	sociazione, con obbligo però di riferirne al Consiglio Diret-	
	tivo, dentro cinque giorni.	
	Art. 36: In caso di assenza o d'impedimento del Governatore,	
	funzionerà in sua vece il Consigliere anziano.	
	Art. 37: Spetta principalmente al Governatore:	
	a) ordinare le spedizioni degli avvisi di convocazione	
	dell'Assemblea e del Consiglio;	
	b) curare la esecuzione delle prese deliberazioni;	
	c) curare la osservanza dello Statuto e dei regolamenti;	
	d) dirigere la corrispondenza ufficiale e sottoscriverla;	
	e) sospendere in caso di urgenza e per valide ragioni, gli	
	impiegati e salariati, salvo a riferirne al Consiglio, come	
	all'articolo 30;	
	f) firmare gli ordini di riscossione ed i mandati di paga-	
	mento; questi ultimi devono essere muniti anche della firma	

del segretario.

In casi di assenza o impedimento del Governatore o del segretario la seconda firma dovrà essere apposta dal consigliere anziano.

Art. 38: Anche il Governatore dura in carica tre (3) anni e può essere rieletto.

Del Consultore Tecnico

Art. 39: Il Consultore tecnico sarà fornito del diploma di ingegnere o di perito, o sarà persona notoriamente idonea.

Esso dà parere e fa proposte circa il miglioramento, le riparazioni ed il mantenimento del materiale di proprietà della Associazione.

Promuove e dirige la istruzione teorico-pratica dei soci, affinché i medesimi possano disimpegnare i servizi nel modo il più conveniente.

Del Direttore Sanitario

Art. 40: Il Direttore sanitario deve essere munito della laurea medico chirurgica.

Esso è il capo della direzione sanitaria, ha l'obbligo di istruire i soci attivi nel disimpegno dei servizi, tiene i registri di tutte le opere prestate, valendosi all'uopo dell'ufficio di Segreteria; ne presenta trimestralmente il resoconto al Governatore ed esprime, quante volte lo creda opportuno, parere per affari inerenti al servizio sanitario.

Si occupa altresì di tenere o far tenere conferenze per

istruire i soci sui soccorsi di urgenza.

Dei Sindaci

Art. 41: I Sindaci durano in carica tre anni, sono eletti dall'assemblea che elegge gli amministratori, e ogni triennio possono essere riconfermati nel numero massimo di due.

Almeno uno dei sindaci deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 codice civile. Ad essi si applica l'articolo 2399 codice civile.

Ai sindaci non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, per l'attività prestate al fine dello svolgimento della loro funzione.

I sindaci hanno la facoltà di verificare, tutte le volte che lo crederanno, lo stato economico della Società e di presentare relativo verbale al Consiglio Direttivo.

Sarà pure loro dovere di sorvegliare e verificare affinché le spese si mantengano nel limite fissato nel bilancio preventivo; ed in caso contrario, dovranno riferire per iscritto o verbalmente al Consiglio.

Sarà cura dei Sindaci di verificare le partite contabili del Cassiere e di tutto quanto riguarda la regolare tenuta amministrativa.

Svolgono altresì i compiti loro attribuiti dall'articolo 30 del Decreto Legislativo n.117/2017.

Di tutte le irregolarità dovranno riferirne al Consiglio perché sia provveduto conforme lo Statuto ed il regolamento.

I Sindaci hanno l'obbligo di presentare ogni anno una relazione all'Assemblea, tanto sul bilancio e sui conti, quanto sull'andamento sociale.

Nei casi previsti dall'articolo 31 del Decreto Legislativo n.117/2017 si procederà alla nomina di un revisore dei conti con i requisiti e le funzioni previste dalla vigente normativa.

Capitolo VI.

Bilancio e liquidazione

Art. 42: L'Associazione ha l'obbligo di redigere annualmente il bilancio dal quale dovranno risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Entro il 15 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio, sulla base della normativa vigente, da sottoporre all'assemblea degli associati.

Il bilancio dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale da sottoporre all'assemblea per la definitiva approvazione.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'organizzazione, a meno che la de-

stinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio in genere per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, nell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 43: In caso di scioglimento dell'Associazione, che dovrà essere deliberato dall'assemblea, i beni e il patrimonio che rimanessero dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti in base quanto previsto dall'articolo 9 della Decreto Legislativo n.117/2017.

Art.44: Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme vigenti in materia di Terzo Settore ed in particolare la legge n.106/2026, il Decreto Legislativo n.117/2017 ed in quanto compatibile le norme del Codice Civile.